

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 105

20 aprile 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972	1
Regolamento (CEE) n. 1053/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73 che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame	3
Regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta	4
Regolamento (CEE) n. 1055/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova	6
Regolamento (CEE) n. 1056/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	8
Regolamento (CEE) n. 1057/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione per quanto riguarda gli importi correttivi relativi alle rotture di riso « brewers » in provenienza dagli Stati Uniti d'America	10
Regolamento (CEE) n. 1058/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che autorizza l'Irlanda a sospendere parzialmente il dazio doganale applicabile ai filetti di pesci crudi, impanati e congelati della sottovoce ex 16.04 G della tariffa doganale comune importati in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea	11
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	12
Procedure aperte	13

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/73 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1973

relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione stipulata il 18 dicembre 1972 fra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Medio Oriente ⁽¹⁾ — di seguito denominata «convenzione» — prevede la fornitura all'UNRWA da parte della Comunità di un quantitativo annuo di 6 150 tonnellate di zucchero bianco;

considerando che la Comunità ha già fornito, in conto della campagna 1972/1973, un quantitativo di 4 000 tonnellate di zucchero in base al regolamento (CEE) n. 1475/72 del Consiglio, del 10 luglio 1972, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare ⁽²⁾; che è opportuno prevedere per le future forniture le stesse condizioni di quelle stabilite da detto regolamento; che occorre inoltre prevedere l'adeguamento dei quantitativi previsti per le campagne saccarifere 1973/1974 e 1974/1975, conformemente alla convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione dell'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare e conformemente alla convenzione, un quantitativo di zucchero bianco prodotto e messo in libera pratica nella Comunità, pari a:

- 2 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1972/1973;
- 6 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1973/1974;
- 6 150 tonnellate in conto della campagna saccarifera 1974/1975.

Tuttavia, se i quantitativi previsti in conto della campagna saccarifera 1973/1974 e 1974/1975 vengono modificati a norma dell'articolo 12 della convenzione per una cifra pari o inferiore a 2 000 tonnellate, le cifre di cui al primo e al secondo trattino s'intendono modificate in conformità.

2. La mobilitazione della merce cif porto di sbarco è effettuata con procedura di aggiudicazione.

3. Le condizioni dell'aggiudicazione, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾ modificato con regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽⁴⁾.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, formano oggetto di finanziamento comunitario:

- il valore dello zucchero nella fase cif,
- alle condizioni previste dall'articolo V della convenzione, le spese di spedizione sino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

2. Le spese inerenti all'esecuzione del presente regolamento sono imputate sullo stanziamento del titolo 9 « Aiuto alimentare ed altre spese » del bilancio delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 13. 7. 1972, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

Articolo 3

1. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, decide di accordare anticipi agli Stati membri interessati che ne abbiano fatto domanda. La Commissione controlla i conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi da essi trasmessi, entro un termine massimo di 6 mesi dopo la loro presentazione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile

1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾.

2. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, la Commissione procede al versamento all'UNRWA di un contributo forfettario di cui all'articolo V della convenzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/73 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1973

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73 che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ⁽²⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/73 ⁽³⁾, che

prevede l'aggiunta di una presentazione « anatre 63 % » ;

considerando che è necessario determinare anche l'importo compensativo applicabile alla presentazione « anatre 63 % » ;

considerando che occorre quindi modificare la tabella allegata al regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73, dopo la sottovoce 02.02 A II b) si aggiunge quanto segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4	5
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe ; senza il cuore, il fegato e il ventriglio (dette « anatre 63 % »)	UC/100 kg	UC/100 kg	UC/100 kg

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73, la designazione della presentazione « anatre 70 % » della sottovoce 02.02 A II b) è così modificata :

« b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe ; con il cuore, il fegato e il ventriglio (dette « anatre 70 % ») ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.⁽³⁾ GU n. L 99 del 13. 4. 1973, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/73 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1973
che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 884/73⁽³⁾, ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per i bachi da seta per le campagne di allevamento 1972/1973 e 1973/1974; che spetta alla Commissione stabilire le relative modalità di applicazione per la campagna di allevamento 1973/1974;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 845/72 e dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72, l'aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli; che occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l'aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; che, di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo;

considerando che è necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'integrazione;

considerando che gli Stati membri sono autorizzati a concedere l'aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto; che, per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi;

considerando che, in tal caso, per assicurare l'efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno pre-

vedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati rilasciati dai detti organismi; che, allo stesso scopo è opportuno prevedere che gli Stati membri verifichino l'esattezza degli attestati;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1973/1974, l'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72, viene accordato alle condizioni definite negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'aiuto viene accordato soltanto per i telaini:

- a) che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atti a schiudersi;
- b) che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.

La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.

Articolo 3

1. L'aiuto viene accordato al bachicoltore su domanda presentata dallo stesso non oltre il 31 dicembre 1973.

Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.

2. Lo Stato membro versa l'importo dell'integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.

Articolo 4

1. La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- il nome, cognome, indirizzo e la firma del richiedente;
- il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione;

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 5. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 34.

- la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna ;
- il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, il nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente.

2. In caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo :

- il numero dei telaini rilasciati, con l'indicazione del nome dell'allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita ;
- la quantità di bozzoli ricevuti, con l'indicazione del nome dell'allevatore che li ha forniti e la data di entrata.

2. Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori :

- al più tardi 40 giorni dopo l'uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l'indirizzo dell'allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell'attestato ;
- al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l'indirizzo dell'allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell'attestato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1055/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1973

che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1538/72 della Commissione, del 18 luglio 1972, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 204/73⁽⁵⁾ per il periodo 1° febbraio 1973 — 30 aprile 1973 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° maggio 1973 — 31 luglio 1973; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° agosto 1972 — 31 gennaio 1973;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 %

dal regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁶⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° maggio 1973 — 31 luglio 1973;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 122/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 164 del 20. 7. 1972, pag. 5.

(5) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 13.

(6) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	uc/100 unità	uc/100 unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :		
	a) Uova da cova (a)	6,88	1,31
		uc/100 kg	uc/100 kg
	b) altre	52,67	14,39
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
	I. atti ad usi alimentari :		
	a) Uova sgusciate :		
	1. essiccate	224,29	61,01
2. altre	62,26	16,69	
b) Giallo d'uova :			
1. liquido	121,—	29,36	
2. congelato	128,91	31,37	
3. essiccato	250,77	61,88	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/73 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1973****che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1081/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1539/72 della Commissione, del 18 luglio 1972, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/73⁽⁴⁾ per il periodo 1° febbraio 1973 — 30 aprile 1973 e che è quindi necessario procedere alla fissazione per il periodo 1° maggio 1973 — 31 luglio 1973; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1055/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 2237/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 20. 7. 1972, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 11.

⁽⁵⁾ Vedasi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina dal 1° maggio 1973 al 31 luglio 1973

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine : A. Albumine : II. Altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattealbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	 251,10 34,33	 56,70 7,91

REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione per quanto riguarda gli importi correttivi relativi alle rotture di riso « brewers » in provenienza dagli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttivi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/72 ⁽⁴⁾, sono fissati gli importi correttivi che rappresentano le differenze di valore tra le qualità di rotture di riso offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata;

considerando che sul mercato mondiale sono state constatate offerte per la qualità « brewers n. 5 » in provenienza dagli Stati Uniti d'America che non figura nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando che, ai fini della determinazione dei prezzi cif, è necessario fissare un importo correttore per tale qualità tenendo conto, da un lato, della qualità tipo comunitaria e dall'altra dei divari di prezzo e delle differenze di caratteristiche tra le qualità « brewers n. 5 » e le qualità elencate nell'allegato III

del regolamento (CEE) n. 1613/71; che appare opportuno fissare, nello stesso tempo e secondo gli stessi criteri, gli importi correttivi per le altre qualità di rotture di riso « brewers » in provenienza dagli Stati Uniti d'America, suscettibili d'essere offerte sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1613/71 è completato, nella colonna « Indicazione della qualità delle rotture », mediante aggiunta

- sotto il tipo 1: dopo « Cambogia 3 + 4 », « USA brewers n. 5 »,
- sotto il tipo 3: dopo « Surinam 1/4 », « USA brewers n. 3 »,
- sotto il tipo 5: dopo « Glutinous C1 e C3 », « USA brewers n. 2 »,
- sotto il tipo 7: dopo « Siam C 1 speciale FAQ », « USA brewers n. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1058/73 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1973**

che autorizza l'Irlanda a sospendere parzialmente il dazio doganale applicabile ai filetti di pesce crudi, impanati e congelati della sottovoce ex 16.04 G della tariffa doganale comune importati in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi paesi alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che, ai sensi di detto articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale e parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, sempreché si tratti di prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati;

considerando che il governo irlandese ha chiesto la sospensione parziale, sino alla fine del 1973, dei dazi applicabili ai filetti di pesce crudi, impanati e congelati di cui alla sottovoce tariffaria ex 16.04 G;

considerando che tale sospensione avrà un'incidenza favorevole sugli scambi intracomunitari; che occorre pertanto accogliere la domanda irlandese;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata a sospendere, sino al 31 dicembre 1973, i dazi doganali applicabili alle importazioni di filetti di pesce crudi, impanati e congelati della sottovoce ex 16.04 G della tariffa doganale comune

— fino al livello del 20 % in provenienza dal Regno Unito

— fino al livello del 30 % in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) (1) :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c) :
- b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c) :
- c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno per più o per tutti i lotti (articolo 16 c) :
- d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d) :
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f) :
- b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f) :
- c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f) :
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g) :
- b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g) :
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g) :
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h) :
- b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h) :
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i) :
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j) :
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k) :
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l) :
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m) :
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29) :
14. Altre indicazioni .
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a) :

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Wasser- und Schiffsamt Mannheim, 68 Mannheim, C 8, 3, Fernspr. 2 58 21 - 24.
 2. Gara pubblica di appalto.
 3. a) Regolazione del Reno tra Germersheim e Rheinhausen sul tronco fluviale dal km 382,0 al km 395,5 ; 1° lotto.
b) Trasformazione di pennelli esistenti della cubatura di circa 38 000 m ; costruzione di nuovi pennelli della cubatura di circa 24 000 m ; altri lavori accessori.
c)
d)
 4. 18 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione.
 5. a) Wasser- und Schiffsamt Mannheim, 68 Mannheim, Postfach 34 — Germania.
b) 30 maggio 1973.
c) DM 40 da versare alla Bundeskasse a Francoforte/Meno, C.C.P. n. 8971-608 con l'indicazione « WB 1203 — 749 01 ».
 6. a) 13 giugno 1973, ore 11.
b) Wasser- und Schiffsamt Mannheim, 68 Mannheim, Postfach 34.
c) Tedesco.
 7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 13 giugno 1973, ore 11 ;
Wasser- und Schiffsamt Mannheim, 68 Mannheim, C 8, 3, Sitzungssaal.
 8. L'aggiudicatario deve depositare una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto, entro l'arco di tempo di quattro settimane. Sono accettate esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
 9. Acconti e saldo in conformità delle « condizioni contrattuali addizionali per l'esecuzione di lavori edili su idrovie federali » contenute nella documentazione relativa all'appalto.
 - 10.
 11. L'offerente deve aver eseguito in precedenza lavori paragonabili a quelli appaltati per entità e tempo di esecuzione. Inoltre deve disporre dell'attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dal bando.
 12. 25 luglio 1973.
 13. La partecipazione alla gara è subordinata alla visita in loco prevista per il 23 e il 30 maggio 1973.
A norma dell'articolo 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto il duplice profilo tecnico ed economico.
 - 14.
 15. 10 aprile 1973.
-

Procedura aperta

1. Ministerie van Openbare Werken — Wegenfonds — Directie der Wegen van Brabant, Justus Lipsiusstraat 40, 1040 Brussel (Tel. : 02/33 96 70).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Provincia di Brabante ; comuni di Itterbeek e Dilbeek.
b) Lavori di ammodernamento della strada nazionale n. 9 (Brussel—Ninove) fra il km 9,300 ed il confine di Bruxelles capitale nonché realizzazione delle fognature in varie strade.
c) Classificazione : categoria C, classe 7 (importo compreso fra 75 e 150 milioni di FB).
d)
4. I lavori avranno inizio dopo le ferie del mese di luglio e termineranno :
 1. il 1° ottobre 1974 i lavori a carico dello Stato,
 2. entro 170 giorni i lavori a carico dei comuni.
5. a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken, Luxemburgstraat 49, 1040 Brussel (Tel. : 02 / 13 14 47 — C.C.P. n. 9455).
Ulteriori informazioni vengono fornite dal servizio indicato al punto 1.
b) 17 maggio 1973.
c) Capitolato di appalto n. K/73.D.34 (prezzo : 170 FB) ; iscrizione (prezzo : 20 FB) ; 23 piani (prezzo : 1 555 FB).
Invio previo pagamento.
6. a) Entro il 17 maggio 1973 alle ore 11 antimeridiane.
b) Indirizzo : vedasi punto 1.
c) Lingua olandese : obbligo di fare uso dei moduli allegati al capitolato di appalto.
7. a) Pubblica.
b) 17 maggio 1973 alle ore 11, Justus Lipsiusstraat 40, 1040 Brussel.
8. 5 % dell'importo del contratto ; termine di garanzia : 3 anni.
9. Rate mensili fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni compiute. Oscillazioni nel corso dei materiali e dei salari vengono computate.
10. Associazioni, consorzi compresi, possono inviare offerte.
11. Valgono le condizioni di cui al punto 3 c).
12. Per 75 giorni di calendario a decorrere dall'apertura delle offerte.
13. Aggiudicazione al miglior offerente in possesso dei requisiti richiesti.
14. Visto che durante il termine di pubblicità possono intervenire delle rettifiche, gli imprenditori appartenenti ad uno Stato membro delle Comunità europee vengono pregati di richiedere, 10 giorni al massimo prima dell'apertura delle offerte, al servizio indicato al punto 1, che venga loro fatta comunicazione di eventuali cambiamenti.
15. 10 aprile 1973.

Procedura aperta

1. Autobahn-Neubauamt Oldenburg, 29 Oldenburg, 29 Oldenburg (Oldb), Schützenhofstraße 147 (Telef. : 0441/41004).
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili — Parte A (VOB). Il contratto di appalto è retto dal diritto tedesco e dal regolamento che disciplina l'aggiudicazione dei lavori pubblici — Parte B (VOB).
Foro competente è Hannover, anche per i garanti.
3. a) Gemeinden Varel-Land, Bockhorn, Rastede ; Landkreise : Friesland e Ammerland.
b) Esecuzione della carreggiata in calcestruzzo e pavimentazione in asfalto, incluso il consolidamento dello strato a protezione antigelo per il lotto F OL 3 e in parte per il lotto F OL 2 dell'autostrada federale Cloppenburg-Oldenburg-Wilhelms-haven (A 107), tratto stradale Oldenburg (B 211) - Blauhand (L 15/B 69).
L'appalto comprende tra l'altro :
— consolidamento dello strato a protezione antigelo per 482 000 m² ;
— rivestimento della carreggiata in calcestruzzo per 220 000 m² ;
— pavimentazione in asfalto per 63 000 m².
Lunghezza del lotto circa 10 600 m.
c)
d)
4. Tempo di esecuzione : circa 15 mesi.
5. a) La documentazione relativa all'appalto va richiesta per iscritto con la menzione « Deckenlos F OL 3 » presso l'ufficio Autobahn-Neubauamt Oldenburg, 2900 Oldenburg (Oldb), Schützenhofstraße 147.
b) Termine ultimo per la richiesta della documentazione : 27 aprile 1973.
c) La documentazione in due copie (una copia per i piani) è ottenibile previo pagamento, comprovato da ricevuta, dell'importo di 100 DM non rimborsabile. Detto importo va versato alla Regierungshauptkasse Oldenburg (Oldb), conto n. 1407 presso la Bremer Landesbank in Oldenburg (Oldb), menzione : Deckenlos F OL 3, Kapitel 0821, Titel 11931.
6. a) Termine ultimo per l'invio delle offerte : giovedì 17 maggio 1973, ore 11,30.
b) Autobahn-Neubauamt Oldenburg, 2900 Oldenburg (Oldb), Schützenhofstraße 147.
c) Tedesco.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 17 maggio 1973 ore 11,30 presso l'ufficio Autobahn-Neubauamt Oldenburg, 29 Oldenburg (Oldb), Schützenhofstraße 147.
8. Sono accettate esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di credito o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
Ammontare della cauzione : 5 % dell'importo (lordo) del contratto.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte B (VOB) e delle condizioni contrattuali addizionali per l'esecuzione di lavori edili su strada (ZV-Stra).
- 10.
11. La richiesta della documentazione per l'appalto va corredata da documenti comprovanti :
— il fatturato degli ultimi tre esercizi per opere edili e altri lavori comparabili a quelli appaltati, inclusa l'aliquota per prestazioni in consorzi o altri raggruppamenti analoghi ;
— le prestazioni eseguite negli ultimi tre esercizi paragonabili a quelle appaltate ;
— l'entità delle forze di lavoro impiegate in media negli ultimi tre esercizi, ripartite per categorie professionali ;
— l'attrezzatura tecnica di cui il candidato dispone per l'esecuzione delle opere appaltate ;
— l'iscrizione nel registro professionale alla sede o al domicilio del candidato.
12. Due mesi a decorrere dalla data di apertura delle offerte.
13. A norma dell'articolo 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto il duplice profilo tecnico ed economico. Gli altri criteri di aggiudicazione sono indicati in ordine d'importanza nella documentazione relativa all'appalto.
- 14.
15. 10 aprile 1973.

Procedura aperta

1. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Straßenbauverwaltung, Straßenneubauamt Münster, 44 Münster-Westfalen, Königsstraße 46.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte A (VOB/A).
3. a) Lotte-Lagenbeck, Kreis Tecklenburg, Reg.-Bez. Münster.
b) Lavori di sbancamento in terra vegetale, lavori in terra, di drenaggio e di protezione antigelo sull'autostrada federale A 64 dal km 32,0 al km 38,1 + 20 :
50 000 m² : evacuazione zone disboscate ;
86 000 m³ : sbancamento terra vegetale ;
75 000 m³ : sbancamento con posa in opera, 2,23 - 2,26 ZTVE-StB ;
450 000 m³ : sbancamento con posa in opera 2,27 - ZTVE,StB ;
270 000 m³ : sbancamento con posa in opera 2,28 - ZTVE StB ;
70 000 m³ : sbancamento ed evacuazione ;
9 500 m³ : preparazione massciata con evacuazione ;
2 200 m³ : posa in opera strato filtrante (sabbia ghiaiosa) ;
17 400 m³ : scavo trincee e fossati per tubazioni ;
7 100 m : posa in opera tubazioni in calcestruzzo ø 20-120 mm ;
8 340 m : posa in opera condutture drenaggio ø 80 mm (PVC duro) ;
N. 130 : posa in opera pozzetti di scolo e/o di controllo, comprese copertura pozzetti e/o griglia di entrata ;
7 700 m : posa in opera di cunettoni in calcestruzzo ;
9 500 m³ : fornitura e posa in opera masse di riporto per gettata terrapieno ;
36 000 m³ : fornitura e posa in opera agglomerato granulosa 0/100 mm ;
89 500 m³ : fornitura e posa in opera materiale antigelo ;
171 000 m² : stabilizzazione con cemento ;
4 700 m³ : fornitura e posa in opera agglomerato granuloso 0/55 mm ;
N. 175 : posa in opera pozzetti di scarico stradali ;
670 m : posa in opera tubazioni allacciamento ;
2 540 m : posa in opera tubazione in plastica NW 100 x 120 mm ;
795 m : scavo trincee per cavi ;
260 m² : posa in opera pavimentazione irregolare in pietra.
4. I lavori devono essere ultimati entro 300 giorni lavorativi.
5. a) Le richieste della documentazione relativa al bando devono essere inviate a : Straßenneubauamt Münster, 44 Münster/Westfalia, Königsstraße 46.
b) La consegna della documentazione ha luogo fino all'8 maggio 1973.
c) I diritti relativi alla documentazione dell'offerta con duplice capitolato d'onori, ammontanti a DM 50, vanno versati sul conto corrente intrattenuto dallo Straßenneubauamt di Münster presso la Kreissparkasse, Münster Nr. 47506 con l'annotazione « Lotto n. A 64/E 1 ». A ricezione dei diritti suddetti la documentazione viene inviata a mezzo posta.
6. a) Le offerte devono pervenire entro il 22 maggio 1973, ore 11, allo
b) Straßenneubauamt Münster, 44 Münster/Westfalia, Königsstraße 46.
c) Tedesco.
7. a) All'apertura delle offerte possono partecipare soltanto gli offerenti o i loro rappresentanti.
b) L'aggiudicazione avrà luogo il giorno 22 maggio 1973 nei locali dello Straßenneubauamt di Münster, Münster Königsstraße 46, Stanza n. 361 (Sala riunioni). L'apertura delle offerte è fissata per le ore 11. Per quell'ora all'amministrazione appaltante Stanza n. 169, dovranno già essere pervenute in busta sigillata le documentazioni relative all'offerta con soprascritta in rosso « Offerta per l'Autostrada federale A/64 Lotto n. E 1 ».
8. Viene richiesta una cauzione pari a circa il 5 % dell'importo del contratto. Si accettano soltanto garanzie di una società assicuratrice o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte B (VOB/B).
- 10.
11. Sono prese in considerazione esclusivamente le imprese che possono comprovare di avere eseguito opere edili dello stesso tipo e di analogo volume e che dispongono di sufficiente attrezzatura e personale fisso. Sono ammessi anche i consorzi in possesso dei requisiti richiesti. L'attrezzatura tecnica deve essere comprovata su richiesta del committente.
12. All'atto della presentazione delle offerte, il concorrente si dichiara vincolato alla propria offerta per otto settimane.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A viene considerata deliberataria l'offerta che appare più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 10 aprile 1973.

Procedura aperta

1. Landesstraßenbauamt Paderborn, 479 Paderborn, Am Rippinger Weg 2, Postfach 706 (Tel.: 05251-24951).
 2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte A.
 3. Oberntudorf — B 1, Kreis Büren, Reg. Bez. Detmold.
 - b) Costruzione della nuova L 747n dal km 10,500 presso Oberntudorf fino al km 17,254 sulla B 1:
 - 400 000 m³: lavori in terra;
 - 150 000 m²: strato intermedio;
 - 53 000 m³: materiale protezione antigelo 0/45;
 - 88 000 m²: strato portante bituminoso 0/22;
 - 78 000 m²: agglomerati asfaltici 0/22;
 - 88 000 m²: agglomerati asfaltici 0/16;
 - 88 000 m²: asfalto colato 0/11.
 4. Termine di esecuzione: 270 giorni lavorativi.
 5. a) Vedasi punto 1.
 - b) 26 aprile 1973.
 - c) La tassa di DM 30 deve essere versata sul conto 70 46 6 intrattenuto dal Landesstraßenbauamt Paderborn presso la Kreissparkasse di Paderborn. La ricevuta del pagamento va allegata alla richiesta di documentazione.
 6. a) 23 maggio 1973.
 - b) Vedasi punto 1.
 - c) Lingua tedesca.
 7. a) Offerenti e loro mandatari.
 - b) 23 maggio 1973, ore 10, nella sede del Landesstraßenbauamt di Paderborn.
 8. Deposito cauzionale: 3 % dell'ammontare del contratto per appalti superiori a DM 250 000.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice tedesca o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
 9. Pagamenti rateali e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per le opere edili — Parte B.
 - 10.
 11. All'atto della richiesta della documentazione relativa al presente bando, i concorrenti che risultano sconosciuti al servizio appaltante devono comprovare la propria esperienza e capacità professionale.
 12. Il termine per l'aggiudicazione è di dieci settimane. Fino alla scadenza di detto termine l'offerente resta vincolato alla propria offerta.
 13. Risulta deliberataria l'offerta con i requisiti di cui al paragrafo 25 VOB/A.
 - 14.
 15. 11 aprile 1973.
-